

STUDIO TRIBUTARIO VALUTARIO ASSOCIATO

www.stvaroma.it

Dr. Ida Zaccardi • Dr. Dario Statera • Dr. Carlo Costantini • Dr. Sergio Coria Dr. Fabio Larussa • Rag. Eugenio Moretti • Dr. Francesco Basile

Roma, 18/3/2011

BOLLETTINO INFORMATIVO n.4/2010

L'Agenzia delle Entrate ha finalmente emanato la circolare esplicativa (n.13/E dell'11/3/2011) sul divieto di utilizzare in compensazione crediti relativi a **imposte erariali** in presenza di debiti iscritti a ruolo **per le stesse imposte e relativi accessori**, di ammontare superiore a 1.500 €e per i quali è scaduto il termine di pagamento; ricordiamo che il suddetto divieto è stato introdotto dall'articolo 1, comma 1 del D.L. 78 del 31/5/2010, con decorrenza 1° gennaio 2011.

Indichiamo qui di seguito i principali chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate riepilogando anche, per comodità, quelli già comunicati nei nostri precedenti bollettini informativi:

- sono considerate imposte erariali l'IRPEF, l'IRES, l'IVA, l'IRAP, le addizionali IRPEF regionali e comunali, le ritenute alla fonte relative alle imposte di cui sopra, l'imposta di registro e le altre imposte indirette; sono esclusi i tributi locali (ad esempio l'ICI) e i contributi di qualsiasi natura;
- gli accessori alle imposte erariali, di cui bisogna tener conto per determinare l'importo
 complessivamente iscritto a ruolo, sono costituiti da sanzioni, interessi, aggi, interessi di
 mora e dalle altre spese collegate al ruolo, quali quelle di notifica o quelle relative alle
 procedure esecutive sostenute dall'agente della riscossione;
- il divieto non opera in caso di debiti per imposte erariali iscritti a ruolo non ancora scaduti al momento del versamento: pertanto, la compensazione è ancora possibile entro 60 giorni dalla notifica della cartella;
- il divieto non opera neanche in presenza di ruoli per i quali sia stata concessa una sospensione ovvero una rateazione: in quest'ultima ipotesi, in caso di mancato pagamento di una sola rata, il piano di rateazione è ancora in essere, per cui la sola rata scaduta andrà computata al fine del raggiungimento del limite di 1.500 € nell'ambito dei debiti iscritti a

Associazione Professionale costituita in data 11 Giugno 1986 Cod.fisc. 07529530581 • part. IVA 01798431001 ruolo il cui termine di pagamento è scaduto. Viceversa, nel caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, si decade automaticamente dal beneficio della dilazione e l'intero importo residuo iscritto a ruolo, divenendo immediatamente riscuotibile, dovrà essere conteggiato al fine del raggiungimento della soglia di 1.500 €

- il limite di 1.500 € deve intendersi come un limite assoluto e quindi, nel caso in cui il contribuente abbia crediti erariali di importo superiore a quello iscritto a ruolo, non potrà effettuare alcuna compensazione se non provvede prima al pagamento del debito scaduto: sussiste, quindi, un obbligo di preventiva estinzione del debito iscritto a ruolo scaduto;
- come già ricordato nel nostro bollettino informativo n.3/2011, è possibile pagare le somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle imposte della stessa natura, indicando gli importi iscritti a ruolo da compensare nel modello "F24 Accise", sezione Accise/Monopoli, Importi a debito versati, utilizzando il codice tributo "Ruol" e indicando R nel campo "ente" e la sigla della provincia di competenza dell'agente della riscossione nel campo "prov.";
- devono essere comunque rispettate le disposizioni relative alla compensazione del credito IVA per importi superiori a 10.000 o 15.000 €(preventiva presentazione della dichiarazione, visto di conformità, utilizzo esclusivo del canale Entratel, ecc.) nonché l'obbligo, per i titolari di partita IVA, di presentare il modello F24 esclusivamente con modalità telematiche;
- è possibile utilizzare la compensazione anche per estinguere cartelle non ancora scadute (entro i sessanta giorni dalla notifica);
- il divieto di compensazione in commento riguarda soltanto la compensazione "orizzontale", cioè quella effettuata tra tributi diversi, mentre rimane esclusa dal divieto la compensazione "verticale", cioè quella che interviene nell'ambito dello stesso tributo (IVA con IVA, acconti IRES con saldi IRES a credito, ecc.), anche nel caso in cui venga esposta nel modello F24;
- in caso di mancato rispetto del divieto si applica la sanzione del 50% dell'importo iscritto a ruolo per imposte erariali e accessori per i quali è scaduto il termine di pagamento, fino a concorrenza dell'ammontare compensato: pertanto, in caso di compensazione di un debito di 25.000 €con un credito di 18.000 € la sanzione sarà pari a 12.500 €e non a 9.000 €come si pensava finora;
- la sanzione di cui sopra non può essere applicata fino al momento in cui relativamente all'iscrizione a ruolo vi sia una contestazione pendente, intendendosi per tale qualsiasi

controversia riguardante l'iscrizione a ruolo nel suo complesso, e quindi sia l'impugnazione della cartella di pagamento che degli atti presupposti che hanno prodotto tale iscrizione a ruolo (avvisi di accertamento, atti di contestazione, ecc.).